

REGOLAMENTO

DELLA

FILODRAMMATICA

DI

POTENZA-PICENA

Handwritten text, possibly a date or signature, in brown ink.

REGOLAMENTO

DELLA

FILORAMMENTICA

DI

POTENZA-PICENA

Capitolo I.

Della Società

Art. I. Lo scopo della Società Filodrammatica costituita in Potenza è l'istruzione ed il diletto.

Art. II. La Società sarà costituita per un solo anno.

Capitolo II.

Dei Soci Loro obblighi e diritti

Art. III. I soci si dividono in tre categorie: cioè

I. Soci Attori. II. Soci Contribuenti. III. Soci Onorari.

I Soci Contribuenti pagheranno una quota mensile ed avranno il diritto a numero quattro biglietti per ciascuna recita. E' accordato il tempo di un mese per la sottoscrizione, nel caso non si avesse risultato soddisfacente, la Società si riserva di commutare questo articolo.

Art. IV. Chiunque voglia far parte della Società come attore dovrà presentarsi al Comitato rappresentante domanda in iscritto, presentata da un Socio.

Art. V. Tutti i Soci ad eccezione degli Onorari hanno diritto d'intervenire alle Riunioni generali, ed il voto del decisivo l'avranno i soli attori, purché abbiano raggiunta l'età di anni ventuno.

Art. VI. Ciascun Socio si obbliga colla sua firma a far parte della Società per un anno.

Art. VII. Il Socio sarà iscritto dalla Società, qualora

1. Per tre mesi consecutivi e' di morosità al pagamento

Nella sua quota

2. Per traslazione di domicilio

3. Per atti contrari al buon ordine, ed alla decenza, per mancata contravvenzione ai regolamenti sociali o d'infubordinazione al Comitato ed al Direttore amministrativo nell'esercizio delle loro funzioni.

4. Per condanna criminale o correzionale

La cessione viene deliberata dal Comitato, salvo l'appello dell'assemblea generale per i primi tre numeri. In ogni caso il Comitato dovrà comunicare la sua deliberazione alla Società nella prima adunanza generale.

Si avverte che qualora un socio decade per le ragioni di cui al N° 3 e N° 4, si intende responsabile di qualunque danno ne venga alla Società.

Art. VIII. Le quote mensili faranno pagate anticipatamente nelle mani dell'impiegato, previo ricevuta firmata dal Presidente e Segretario.

Art. IX. I soci abbonati obbligheranno a quelle rate stabilite dal Comitato.

Art. X. Ogni socio dovrà prestarsi alla recitazione di qualunque parte che gli venga assegnata dal Direttore, eccettuati i casi d'impossibilità fisica, di assenza o altro legittimo impedimen-

to.

Quando poi avrà accettato una parte dovrà intervenire a tutte le prove.

Art. XI. L'Attore che senza giusti motivi mancherà ad una prova pagherà l'ultimamente bruta nella Cassa della Società.

Capitolo III

Del Comitato e sue attri-

buzioni

Art. XII. La Società è retta ed amministrata da un Comitato elettivo, composto di un Presidente, di un Segretario, di un Cassiere, e di quattro aggiunti.

Art. XIII. In mancanza del Presidente ne fa le veci quell'aggiunto che nell'adunanza elettorale vi porta maggior numero di voti.

Art. XIV. Il Comitato si aduna dietro invito del Presidente trasmesso dal Segretario il giorno innanzi; le sue adunanze non faranno valide, se non saranno presenti tre dei suoi membri.

Art. XV. Il Comitato delibera a maggioranza relativa.

Art. XVI. Il Segretario ed il Cassiere avranno voto deliberativo nelle adunanze.

Art. XVII. Spetta al Comitato

1. Presentare le istanze avute dai nuovi Soci per l'am-

missione all'assemblea generale, alla quale spetta pronunciarsi sulle medesime.

2. L'Amministrazione dei fondi sociali ed il curare il buon andamento della Società.

3. Il fissare il giorno ed il modo delle rappresentazioni e l'adempirle in fine a tutto quanto viene prescritto dal presente Statuto.

Art. XVIII. Il Presidente convoca le adunanze generali e queste sul parere del Comitato.

Art. XIX. Il Cassiere riceve il denaro della Società e lo custodisce, provvede le cose necessarie dietro autorizzazione del Comitato, e paga i Mandati dal Presidente e Segretario firmati.

Art. XX. Il Segretario assiste nell'adunanza il Comitato e ne stende i verbali; fa invito dietro ordine del Presidente per le adunanze che si tengono; e conserva carte, opere inamovibili, giuristi che gli verranno consegnate dal Presidente.

Art. XXI. Chiama la Società; nel caso vi fosse consenso sopra tutto alla fine del Carnevale, per stabilire sul modo di svolgerlo.

Art. XII. E' facoltà del Comitato, nominare un interventore e destinarli la retribuzione

Capitolo IV.

Delle adunanze generali

Art. 13. Quelle sono valide qualunque sia il numero dei
Obi intervenuti; e le Deliberazioni sono prese a maggior
vanzza di voti.

Art. 14. Le votazioni si faranno per alzata e seduta, meno
che non siano personali; nel qual caso si fanno per
schede.

Capitolo V.

Dell'esercizio drammatico

Art. 15. Per l'esercizio drammatico si farà un Direttore
nominato dal Comitato.

Art. 16. Spetta al Comitato stabilire il compenso da darsi
al Direttore previa interpellanza e parere della Società.

Art. 17. Il Direttore non potrà avere altra carica
nella Società.

Art. 18. Il Direttore ha la supervisione generale
nell'esercizio drammatico, propone al Comitato le
produzioni che debbono rappresentarsi; fissa i giorni
e le ore per le prove, stabilisce le parti per signori e
lettrici e li instruisce avvertendo che per gli uomini
stabilirà un ora in sua casa o in teatro e per le don-
ne egli si porterà a casa di ciascuna.

Art. 19. Alle prove non potranno intervenire che i
soci attori e sta al Comitato direttivo il formare
un regolamento di ordine per le dette prove.

Data lettura del presente Regolamento,
venne ciascuno articolo discusso passato in vota-
zione e quindi approvato e firmato dai seguen-
ti Soci nella Adunanza generale del 4 Aprile 1881

1. B. Buonaccorsi.
2. Ricci Ettore
3. Francesco Gavetti Giovetti.
4. Achille Gasparini.
5. Angelini S.^{ro} Pio
6. Guido Palombi.
7. Raffaele Lannini.
8. E. Gasparini.
9. Domenico Antonio Rossini.
10. Alessandro Cipriani.
11. M. Lupolzi.
12. F. Gasparini.
13. Lamberto Gasparini.
14. Girolamo Caffetti.
15. Francesco Lannini.
16. S.^{ro} Nicola Palombi.
17. Filippo Canepini.
18. Paolo Caffetti.